



COMUNE DI SANT'ARSENIO
PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Domenico Pica 1
84037 Sant'Arsenio (SA)

PROT. N. 1330 del 15/06/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 62

OGGETTO: Prevenzione incendi e pulizia di rovi e ramaglie lungo le strade; anno 2021

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225;

Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi sul territorio, sia in ambito urbano che non urbano e montano, per la presenza di erba alta e/o ramaglie e per l'accensione di fuochi per la bruciatura dei residui vegetali;

Ritenuto necessario, con l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

Considerato inoltre, che ai bordi delle strade, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde oltre il ciglio stradale, ostruendo il campo visivo agli utenti della strada nonché la visibilità della segnaletica verticale;

Ritenuto che tali inosservanze costituiscono potenziale pericolo per la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;

Vista la legge 352/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n.12 del 22 maggio 2017-Sistema di Protezione Civile in Campania;

Visti gli "Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi" annualmente emanati dalla competente Prefettura di Salerno;

Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visto l'art. 29 del Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi sia in ambito urbano, non urbano e montano, nonché per assicurare la visibilità e sicurezza stradale;

ORDINA

Per le finalità di cui in premessa a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio (urbano, non urbano e montano) del comune di Sant'Arsenio:

A) AZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è vietato, in prossimità di abitazioni, di boschi e nei terreni ricadenti nel territorio comunale:

1. accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
3. lasciare ammassati i rifiuti vegetali e/o residui;
4. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
5. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
6. in centro abitato ed in presenza di abitazioni, lo sfalcio e conseguente rimozione dei residui vegetali secchi (erba, ramaglie, ecc), dai terreni e/o giardini a confine con le stesse; ai fini di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono rimuovere le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

E' sempre severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

B) AZIONI PER LA TUTELA DELLA VIABILITA'

1. E' obbligatoria la potatura delle siepi e il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la visibilità;
2. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o conduttori sono tenuti alla rimozione nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in genere possano scivolare sul sedimento vegetale;
3. Il proprietario e/o conduttore del fondo è sempre responsabile sia civilmente che penalmente in caso di anni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ramaglie.

I N F O R M A

Che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 205/2010 che modifica l'art. 185 del D.Lgs. 153/2006 “...paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi ...” se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere CONFERITI, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali si configura reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 256 c.1 del D.Lgs. 152/2006.

A V V I S A

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso:

ai **Vigili del Fuoco** mediante il numero verde “115” ,
ai **Carabinieri Forestali** mediante il numero verde “1515” ,
alla **Polizia Municipale** di Sant’Arsenio, mediante il numero **tel. 0975-398013**,
alla **Comunità Montana Vallo di Diano** al numero **800.016512**

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli art. 449 e 650 del C.P.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da €.25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla L. 689/1981.

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione amministrativa e relativo obbligo di rimozione delle cose verrà irrogata contemporaneamente a seguito del verbale di accertamento degli Organi di Vigilanza del Territorio. In caso di inadempienza, **per quanto previsto nei precedenti punti A e B da parte dei soggetti interessati, l'ente proprietario ingiunge loro l'esecuzione delle opere necessarie e, in caso di inottemperanza, vi provvede d'ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese, salvo che non si tratti di danni prodotti da terzi.**

In caso di abbruciamento di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, configurandosi come smaltimento illecito di rifiuti, verrà sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 256 comma1 D.Lgs. 152/2006.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line e sul sito internet del Comune e mediante l'affissione di avvisi murali.

La Polizia Municipale, i Carabinieri ed i Carabinieri Forestali competenti per territorio, a cui viene inviata la presente ordinanza, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della medesima.

La presente ordinanza viene trasmessa anche:

Alla Prefettura di Salerno

Al Distaccamento dei Vigili del fuoco di Sala C.na (SA)

Alla Comunità Montana Vallo di Diano-Padula (SA)

Alla Stazione Carabinieri Forestali -Polla-

Al Comando Stazione Carabinieri -Polla-

A tutti i Sindaci dei comuni limitrofi:

postacert@pec.comune.sanpietroaltanagro.sa.it

protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it

protocollo@pec.comune.corletomonforte.sa.it

prot.atena@asmepec.it

prot.sanrufo@asmepec.it

protocollo.polla@asmepec.it

pec: protcivile.prefsa@pec.interno.it

pec: com.prev.salerno@cert.vigilfuoco.it

pec: posta@pec.montvaldiano.it

pec: fsa42890@pec.carabinieri.it

pec: tsa25256@pec.carabinieri.it

Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Responsabile del Procedimento, al TAR Campania sezione di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'albo on line del Comune.

Sant'Arsenio, li

15/06/2021

